



Istruzioni e spiegazioni 2019

Stato: gennaio 2019

(Nessun cambiamento rispetto al 2018)

relative all'ordinanza concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone (Ordinanza sulle zone agricole; RS 912.1)

del 7 dicembre 1998 (comprese tutte le modifiche fino al 18 ottobre 2017)

Per una migliore comprensione alle istruzioni e spiegazioni è anteposto, in corsivo, il testo d'ordinanza. Le presenti istruzioni e spiegazioni sono destinate alle istanze preposte all'esecuzione. Dovrebbero contribuire all'applicazione uniforme delle disposizioni dell'ordinanza. I termini utilizzati nell'ordinanza sulle zone agricole sono definiti nell'ordinanza sulla terminologia agricola (OTerm).

*Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 4 capoverso 3 e 177 capoverso 1 della legge federale del 29 aprile 1998¹
sull'agricoltura,
ordina:*

Art. 1² Regioni e zone

¹ *Nel catasto della produzione agricola la superficie utilizzata per l'agricoltura è suddivisa in regioni e zone.*

² *La regione d'estivazione comprende la superficie tradizionalmente utilizzata per l'economia alpestre.*

³ *La regione di montagna comprende:*

- a. la zona di montagna IV;*
- b. la zona di montagna III;*
- c. la zona di montagna II;*
- d. la zona di montagna I.*

⁴ *La regione di pianura comprende:*

- a. la zona collinare;*
- b. la zona di pianura.*

RU 1999 404

¹ RS 910.1

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6185).

⁵ La regione di montagna e collinare comprende le zone di montagna da I a IV e la zona collinare.

Cpv. 1: La superficie utilizzata per l'agricoltura, oltre alla superficie agricola utile (art. 14 OTerm), comprende la superficie d'estivazione (art. 24 OTerm).

Cpv. 2, cpv. 3 e cpv. 4: Vanno impiegati i codici e le abbreviazioni seguenti:

Regione d'estivazione	61	RE
Zona di montagna IV	54	ZM IV
Zona di montagna III	53	ZM III
Zona di montagna II	52	ZM II
Zona di montagna I	51	ZM I
Zona collinare	41	ZC
Zona di pianura	31	ZP

Art. 2 **Criteria per la delimitazione delle zone nelle regioni di montagna e di pianura**

¹ Per la delimitazione e la suddivisione della regione di montagna occorre tenere conto, in ordine decrescente, dei seguenti criteri:

- a. le condizioni climatiche, segnatamente la durata del periodo di vegetazione;
- b. le vie di comunicazione, segnatamente i collegamenti con il paese e il centro più vicini; e
- c. la configurazione del terreno, segnatamente la quota di zone declive e di zone in forte pendenza.³

² Per la delimitazione della zona collinare occorre tenere conto dei criteri del capoverso 1; particolare importanza è data alla configurazione del terreno.⁴

³ La zona di pianura comprende la superficie utilizzata per l'agricoltura che non è attribuita a una delle altre zone.⁵

⁴ Le superfici situate all'estero sono assegnate alla zona in cui si trova la maggior parte delle superfici in Svizzera di un'azienda.

⁵ Per le misure che richiedono una classificazione delle aziende per regione di pianura o di montagna, le aziende sono attribuite alla regione in cui si trova la parte principale della superficie agricola utile.

⁶ Le aziende senza superficie agricola utile sono assegnate alla zona in cui si trova il centro aziendale.⁶

Cpv. 4: Se per la parte di azienda situata in Svizzera due zone presentano una percentuale di superficie identica, la superficie ubicata all'estero è assegnata alla zona con il codice più elevato.

Cpv. 5: Le aziende con una parte di superficie agricola utile ubicata nella regione di pianura identica a quella situata nella regione di montagna vanno classificate nella regione di montagna.

Art. 3⁷ **Delimitazione della regione d'estivazione**

¹ La delimitazione della regione d'estivazione si fonda sui pascoli d'estivazione e i prati da sfalcio il cui raccolto serve al foraggiamento degli animali durante l'estivazione nonché sui pascoli comunitari.

² I limiti della regione d'estivazione sono determinati in base al modo di sfruttamento prima del 1999 e tenendo conto del modo di sfruttamento tradizionale.

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6185).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6185).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6185).

⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4881).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1379).

Cpv. 1: I prati da sfalcio tradizionali, il cui raccolto viene usato per il foraggiamento invernale all'interno dell'azienda attiva tutto l'anno (art. 19 cpv. 5 e 6 OTerm) vanno assegnati amministrativamente alla zona immediatamente sottostante la regione d'estivazione.

Cpv. 2: In seguito all'entrata in vigore della presente ordinanza le superfici tradizionalmente utilizzate per l'economia alpestre, che fino al 1998 erano state gestite come superfici d'estivazione (art. 24 OTerm), sono state assegnate alla regione d'estivazione. Un adeguamento della delimitazione è possibile soltanto se la classificazione originaria si rivelasse errata. I cambiamenti a livello di sfruttamento previsti in futuro o attuati dal 1998 non giustificano un'esclusione dalla regione d'estivazione.

Art. 4 Determinazione dei limiti

¹ *L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) determina i limiti. Il Cantone sul cui territorio passa il limite in questione dev'essere consultato.*⁸

² *L'UFAG⁹ traccia i limiti in modo da semplificare il più possibile l'applicazione della legislazione.*

³ *Per la delimitazione della regione d'estivazione in base all'articolo 3, l'UFAG si avvale del catasto alpestre e della delimitazione stabilita dai Cantoni.*

Cpv. 2: Se la superficie agricola utile di una particella del registro fondiario è divisa in quanto vi è stato tracciato il limite di una zona della regione di montagna o di pianura, nell'attribuzione amministrativa delle superfici parziali vanno applicate le regole seguenti:

- a. se la divisione si fonda esplicitamente su una decisione dell'UFAG, le superfici parziali vanno classificate nella zona corrispondente.
- b. se la più piccola delle superfici parziali non raggiunge la dimensione di 2 ettari, la superficie parziale più piccola può essere classificata nella zona in cui è situata la superficie parziale più grande.
- c. se la superficie parziale più piccola ha una dimensione superiore a 2 ettari, le superfici parziali devono assolutamente venir classificate nelle zone nelle quali sono ubicate in virtù della carta delle zone. Se tale divisione non è materialmente giustificabile, può essere richiesto all'UFAG una modifica d'ufficio del limite della zona.

Art. 5¹⁰ Rappresentazione e applicazione delle zone e regioni agricole

¹ *L'UFAG riporta le zone e regioni agricole su carte topografiche digitali e rappresenta le carte delle zone e regioni agricole nel geoportale della Confederazione map.geo.admin.ch. Tali carte costituiscono il catasto della produzione agricola.*

² *In caso di modifiche dei limiti delle zone e regioni agricole, l'UFAG ne dà comunicazione ai servizi interessati in forma elettronica. I servizi cantonali competenti acquisiscono immediatamente la raccolta di geodati di base delle zone e regioni agricole dalla piattaforma per la geoinformazione della Confederazione data.geo.admin.ch e la riprendono nei sistemi d'informazione geografica del Cantone per i quali le zone e regioni agricole sono rilevanti. Tengono aggiornata la raccolta di geodati di base anche nei geoportali pubblici purché vi siano rappresentate le zone e regioni agricole.*

Cpv. 1: Al link seguente è possibile consultare la carta delle zone e regioni agricole dal geoportale della Confederazione map.geo.admin.ch:

<https://s.geo.admin.ch/6ee4f48361>

Cpv. 2: La raccolta di geodati di base delle zone e regioni agricole va acquisita dalla piattaforma per la geoinformazione della Confederazione data.geo.admin.ch attraverso il seguente link:

<https://data.geo.admin.ch/ch.blw.landwirtschaftliche-zonengrenzen>

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6095).

⁹ Nuovo espr. giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6095). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6095).

In caso di modifiche delle superfici gestite da gestori domiciliati in un altro Cantone, il Cantone di ubicazione informa immediatamente per iscritto quello di domicilio sulle modifiche relative ai limiti delle zone e regioni agricole.

Art. 6 Modifica dei limiti delle zone

¹ *Autonomamente o su domanda del gestore, l'UFAG può modificare le zone della regione di montagna e di quella di pianura tenendo conto dei criteri enunciati nell'articolo 2. Il Cantone sul cui territorio passa il limite in questione dev'essere consultato.*

² *Autonomamente o su domanda del gestore, l'UFAG può modificare i limiti della regione d'estivazione tenendo conto dei criteri enunciati negli articoli 3 e 4. L'Ufficio federale entra in materia su una domanda di esclusione dalla regione d'estivazione soltanto se la superficie in questione non è stata utilizzata come pascolo d'estivazione né come pascolo comunitario nel periodo 1990 – 1998. Le domande dei gestori devono essere inoltrate presso il Cantone; questo le trasmette all'UFAG con un parere motivato.¹¹*

³ *L'UFAG pubblica la decisione relativa a una modifica dei limiti delle zone e delle regioni su un Foglio ufficiale del Cantone sul cui territorio passa il limite in questione.¹²*

⁴ *Queste decisioni sono conservate:*

- a. dall'UFAG per tutta la Svizzera;*
- b. dai servizi designati dai Cantoni per il territorio cantonale.*

Cpv. 2: Il parere deve essere motivato tenendo conto dei criteri di delimitazione (art. 3 e 4 di questa ordinanza).

Art. 7¹³

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6185).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1379).

¹³ Abrogato dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4881).